



LEGA PRO

COMUNICATO N. 150/DIV – 21 APRILE 2025

150/580

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 18 E 19 APRILE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 18 e 19 Aprile 2025

18^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALBINOLEFFE	ALCIONE MILANO	1-0
ATALANTA U23	ARZIGNANO V.	1-3
CALDIERO TERME	LECCO	1-0
FERALPISALO'	PRO VERCELLI	2-0
GIANA ERMINIO	VIRTUS VERONA	1-1
L.R. VICENZA	TRIESTINA	1-0
NOVARA	TRENTO	3-0
PADOVA	UNION CLODIENSE	2-1
PRO PATRIA	LUMEZZANE	4-1
RENATE	PERGOLETTESE	2-1

GIRONE C

BENEVENTO	TRAPANI	0-1
CASERTANA	CROTONE	2-0
FOGGIA	ACR MESSINA	1-2
JUVENTUS NEXT GEN	CAVESE	3-1
LATINA	POTENZA	1-0
MONOPOLI	GIUGLIANO	3-2
SORRENTO	AVELLINO	1-2
TEAM ALTAMURA	AUDACE CERIGNOLA	1-0
RIPOSANO: CATANIA E AZ PICERNO		

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 20 e 21 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

„



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



GARE DEL 18 E 19 APRILE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, FERALPISALO', FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, TEAM ALTAMURA, e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 1.800,00

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 16° e al 17° minuto del primo tempo, due rotoli di carta, sul terreno di giuoco, senza conseguenze;
2. al 20° minuto del primo tempo, venti rotoli di carta che causavano l'interruzione della gara per circa 4 minuti da parte dell'Arbitro;
3. durante la predetta interruzione, un petardo di media potenza e un fumogeno sul terreno di giuoco, senza conseguenze;
4. al 28° minuto del primo tempo, due bottigliette semipiene sul terreno di giuoco, senza conseguenze;
5. al 40° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di giuoco, che veniva prontamente rimosso dai Vigili del Fuoco;
5. durante i minuti di recupero al termine del secondo tempo, due petardi e due fumogeni sul terreno di gioco senza conseguenze;
6. durante i minuti di recupero al termine del secondo tempo, quattro bottigliette semipiene all'indirizzo del portiere avversario senza colpirlo;
7. durante il secondo tempo, alcuni fumogeni sul terreno di gioco che determinavano l'interruzione della gara rispettivamente per circa quaranta secondi e per un minuto.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio delle bottigliette nei pressi del portiere), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alle sospensioni della gara e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Scoperta, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso sintetico;
2. lanciato, all'8° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TRIESTINA

A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (50%) presenti nel Settore Curva Nord A Settore Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 28° minuto del primo tempo e al 21° minuto del secondo tempo, ripetuti in entrambe le circostanze per due volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 2° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, due bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato quindici seggiolini posti nel Settore loro riservato e parti dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 34° e al 41° minuto del secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al 23° minuto del primo tempo un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

AVELLINO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ospiti e nel Settore Tribuna Laterale Centrale e Sinistra, all'11° minuto del primo tempo e al 3° minuto del secondo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto in entrambe le circostanze per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere fatto esplodere, al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di forte intensità nel proprio Settore senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L' **8 MAGGIO 2025**

PICCIRILLO GIOVANNI (GIUGLIANO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto pronunciava frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **29 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

LAMBERTI ALESSANDRO

(CAVESE)

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irrispettoso nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e si spostava sulla panchina principale e, invitato a sedersi, proferiva frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ESPINOSA LUCA

(GIUGLIANO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a seguito di una rete annullata, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

FRACCHIOLLA DOMENICO

(GIUGLIANO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a seguito di una rete annullata, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MENECHINI PAOLO GIUSEPPE

(CALDERO TERME)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MANGANARO MAURO

(ACR MESSINA)

per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto proferiva frasi offensive e minacciose nei loro confronti.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SOAVE CRISTIAN

(CALDERO TERME)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, a gioco in svolgimento, veniva lanciato un pallone da un occupante la panchina; l'autore del gesto non veniva individuato e pertanto l'Arbitro espelleva il SIG. SOAVE.

Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S.,

LUCCHINI STEFANO

(FOGGIA)

per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di tesserati avversari, in quanto proferiva frasi offensive e minacciose nei

loro confronti.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SALA ALBERTO

(GIANA ERMINIO)

per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti del Quarto Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina e protestava veementemente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

MODESTO FRANCESCO

(ATALANTA U23)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

LA PORTA PIETRO

(CROTONE)

per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

GAROFALO LUIGI

(GIUGLIANO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a seguito di una rete annullata, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

TULINO LUCA

(GIUGLIANO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a seguito di una rete annullata, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI BIASE DAVIDE

(GIUGLIANO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a seguito di una rete annullata, si alzava dalla panchina, usciva dall'area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VELTRI ANGELO (BENEVENTO)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata sulla fronte provocandogli dolore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la perpetrazione della condotta a gioco e fermo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, da terra, lo colpiva con un calcio sulla gamba, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la perpetrazione a gioco fermo.

MARTIC MANUEL (LECCO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, a seguito di un contrasto, tentava di colpirlo con un pugno all'altezza del petto senza riuscirvi e colpendolo solamente con l'avambraccio con lieve intensità.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e, dall'altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

INGROSSO GABRIELE (ACR MESSINA)

per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto lasciava l'area tecnica e con atteggiamento aggressivo urlava nei loro confronti provocandoli e minacciandoli.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, calciatore di riserva).

PANADA SIMONE (ATALANTA U23)

per avere, al 10° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CARRETTA MIRKO (CASERTANA)
PITOU JONATHAN HUGO (PRO PATRIA)
GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOCCIA SALVATORE (ARZIGNANO V.)
SANNIPOLI DANIEL (CAVESE)
DI MOLFETTA DAVIDE (FERALPISALO')
SILVESTRO ALESSANDRO (FOGGIA)
GIORGIONE CARMINE (GIUGLIANO)
BATTISTINI MATTEO (LECCO)
FRIGERIO MARCO ROMANO (LECCO)
COCCOLO LUCA (PRO PATRIA)
FERRI DAVIDE (PRO PATRIA)
TOSCANO MARCO (TRAPANI)
IONITA ARTUR (TRIESTINA)
NELLI JACOPO (UNION CLODIENSE)
SINN LUKAS (UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

CRIMI MARCO (ACR MESSINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

GYABUAA MANU EMMANUEL (ATALANTA U23)
FELLA GIUSEPPE (CAVESE)
AFENA-GYAN FELIX OHENE (JUVENTUS NEXT GEN)
IMPROTA RICCARDO (LATINA)
PARKER SEAN (PERGOLETTESE)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
AURILETTO SIMONE (RENATE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUCIANI PIERLUCA (ACR MESSINA)
BARBA BENEDETTO (ALBINOLEFFE)
CARIOLATO FABIO (ARZIGNANO V.)
VLAHOVIC VANJA (ATALANTA U23)
LAMESTA DAVIDE (BENEVENTO)
LLANO MASSA MANUEL TADEO (CASERTANA)
PROIA FEDERICO (CASERTANA)
FRANCO DANIELE (TEAM ALTAMURA)

TONETTO MATTIA

(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

BACCHETTI LORIS

(CASERTANA)

OYEWALE SULAIMAN

(GIUGLIANO)

SPEDALIERI JONATHAN ANDREA

(RENATE)

ROLANDO EUGIO MATTIA

(TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

BUCHEL MARCEL

(ACR MESSINA)

GALLO ANDREA

(CROTONE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CARGNELUTTI RICCARDO

(CROTONE)

GUERINI ALESSIO

(CROTONE)

PAGLIARI MARCO

(LUMEZZANE)

OLIVIERI MARCO

(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DIMARCO CHRISTIAN

(ALCIONE MILANO)

PIANA LUCA

(CAVESE)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO

(FOGGIA)

LEVERBE MAXIME JEAN R

(L.R. VICENZA)

SABATINO SERGIO

(TRAPANI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

KRAPIKAS TITAS

(ACR MESSINA)

PIROLA FILIPPO

(ALCIONE MILANO)

MILILLO ALESSIO

(ARZIGNANO V.)

TALIA ANGELO

(BENEVENTO)

PREVITALI NICOLAS

(GIANA ERMINIO)

GUARRACINO MARIANO

(SORRENTO)

METLIKA ANTONIO

(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

RIGIONE MICHELE

(AVELLINO)

CAFERRI LORENZO

(GIANA ERMINIO)

VALDESI ANDREA

(GIUGLIANO)

PITTINO TOMMASO

(LUMEZZANE)

BASILI DAMIANO

(PERGOLETTESE)

GRANDE MICHELE

(TEAM ALTAMURA)

DI COSMO LEONARDO

(TRENTO)

FRARE DOMENICO

(TRIESTINA)

ZIGONI GIANMARCO

(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CIANO CAMILLO
PAZIENZA ORAZIO MARCO
CALVANO SIMONE
BIGNAMI RICCARDO
FRANCHI DENIS
ANGHILERI MARCO
ANATRIELLO GENNARO

(CASERTANA)
(FOGGIA)
(MONOPOLI)
(PERGOLETTESE)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(TRAPANI)

AMMONIZIONE (I INFR)

CRESPI GIAN MARCO
GIUGNO LUCA
SORENSEN FREDERIK
MINELLI ALESSANDRO
CARNELOS MATTEO
ANZOLIN MATTEO
BAROSI DAVIDE

(CALDIERO TERME)
(CASERTANA)
(FERALPISALO')
(GIUGLIANO)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(TRAPANI)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 21 Aprile 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani